CITTÀ DI IMOLA

REGOLAMENTO
DEL MERCATO AGROALIMENTARE
ALL'INGROSSO ALLA PRODUZIONE

Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 29/01/2007

Modificato con deliberazione C.C. n. 86 del 30/04/2010

Indice

Art. 1 - Definizioni e generalità	pag. 03
Art. 2 –Gestione del mercato	pag. 03
Art. 3 – Commissione di mercato	pag. 03
Art. 4 – Funzionamento e compiti della commissione di mercato	pag. 04
Art. 5 – Direttore del mercato	pag. 04
Art. 6 – Compiti del Direttore del mercato	pag. 04
Art. 7 – Personale addetto al mercato	pag. 05
Art. 8 – Rilevazioni statistiche e prezzi	pag. 05
Art. 9 – Vigilanza igienico – sanitaria	pag. 06
Art. 10 – Strumenti di pesatura e verifica peso	pag. 06
Art. 11 – Orario e calendario	pag. 06
Art. 12 – Venditori e acquirenti	pag. 06
Art. 13 – Responsabilità	pag. 07
Art. 14 – Assegnazione dei posteggi pag.	pag. 07
Art. 15 – Concessioni ed assegnazioni	pag. 07
Art. 16 – Carattere delle concessioni	pag. 08
Art. 17 – Decadenza delle concessioni	pag. 08
Art. 18 – Revoca delle concessioni	pag. 08
Art. 19 – Gestione del punto vendita	pag. 09
Art. 20 – Riconsegna dei posteggi	pag. 09
Art. 21 – Minimi di attività	pag. 09
Art. 22 – Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente	pag. 09
Art. 23 – Requisiti sanitari del personale addetto al mercato	pag. 10
Art. 24 – Vendita dei prodotti	pag. 10
Art. 25 – Merce in vendita	pag. 10
Art. 26 – Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite	pag. 11
Art. 27 – Circolazione dei veicoli	pag. 11
Art. 28 – Ordine interno	pag. 11
Art. 29 – Provvedimenti disciplinari ed amministrativi	pag. 11
Art. 30 – Durata delle concessioni	pag. 12
Allegato A	pag. 13

REGOLAMENTO DEL MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO ALLA PRODUZIONE

Art. 1
Definizioni e generalità

Il Comune di Imola, "la città dei cento orti", ha organizzato fin dal 1933 il mercato all'ingrosso, nella sede di Viale Rivalta n. 12, in area di proprietà comunale.

Il mercato agroalimentare all'ingrosso alla produzione è costituito dalle aree, dalle strutture e dai servizi messi a disposizione degli operatori economici, per la commercializzazione all'ingrosso dei prodotti elencati all'art. 1 della legge regionale n. 1 del 19.01.1998.
E'inoltre possibile commercializzare, ai soli consumatori con le modalità definite dal successivo art. 12, animali vivi limitatamente alle seguenti specie: avicoli, cunicoli, colombi, uccelli da canto e da voliera.
Per mercato all'ingrosso alla produzione, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della sopra richiamata legge regionale, si intende il complesso delle aree e delle strutture destinate prevalentemente a qualificare, promuovere e commercializzare le produzioni tipiche locali.
Per produzioni tipiche locali si intendono i prodotti agricoli o agroalimentari le cui fasi del processo produttivo siano interamente realizzate nel territorio della Regione Emilia-Romagna, secondo consolidate e tradizionali tecniche di produzione.
Le caratteristiche di tali prodotti devono pertanto essere riconducibili all'ambiente geografico per quanto attiene in particolare le epoche di raccolta, le tipologie varietali, le tecniche agronomiche applicate e la conservazione, anche temporanea.
Il prodotto non avente le caratteristiche suddette, ovverosia privo dei requisiti per essere qualificato prodotto tipico locale, con le modalità di cui al successivo art. 12, dai produttori può essere introdotto e commercializzato al mercato esclusivamente nei periodi di assenza della produzione locale, ai fini di completamento della gamma commerciale complessiva offerta nella struttura.
Per commercializzazione all'interno del mercato, si intende quella effettuata dai soggetti di cui all'art. 10 della L.R. 19-01-1998, n. 1 e per quantitativi non inferiori a quelli fissati dall'allegato "A" al presente regolamento.
Non è ammessa la vendita di prodotto sezionato.
Per produttori singoli od associati si intendono le persone fisiche e le associazioni di impresa in possesso dei requisiti per rivestire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, come definiti all'art. 1 del D. Lgs del 29/03/2004 n. 99 per l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

Art. 2
Gestione del mercato

Il mercato è gestito dal Comune di Imola.
L'ente gestore può dare in concessione, a terzi, servizi che non ritenga di gestire direttamente con possibilità di prelazione a cooperative costituite tra gli esercenti dei servizi medesimi.

Art. 3
Commissione di mercato

E' istituita la commissione di mercato composta da 14 membri, fra cui il Sindaco o suo delegato che la presiede, nominata dalla Giunta secondo le seguenti rappresentatività e sulla base delle designazioni avanzate dagli organismi interessati:

a) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna;
b) quattro rappresentanti delle associazioni professionali agricole;
c) due rappresentanti delle associazioni professionali del commercio;
d) un rappresentante dei commercianti operatori al mercato, eletti dagli stessi;
e) due rappresentanti dei produttori operanti al mercato, eletti dagli stessi, di cui uno in rappresentanza dei concessionari con posteggio giornaliero, l'altro con posteggio fisso;
f) un rappresentante dei commercianti all'ingrosso, operatori al mercato;
g) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

La commissione resta in carica 5 anni decorrenti dalla data di nomina.

Ai lavori della commissione possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei temi da trattare.

Il Direttore designa il segretario della commissione, che redige il verbale di ciascuna riunione. Il verbale dovrà essere approvato dalla commissione nella seduta successiva.

Alle sedute della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il Direttore del mercato o suo delegato.

Art. 4
Funzionamento e compiti della commissione di mercato

La commissione di mercato, di cui al precedente art. 3, è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure ne sia avanzata richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, da inviarsi almeno otto giorni prima, contenente data, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno; nel caso di urgenza, la convocazione può avvenire con mezzi più rapidi, quali fax, e-mail o telegramma.

I membri della commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti e sostituiti dall'organo competente con le stesse modalità con cui sono stati nominati i membri dichiarati decaduti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno otto componenti.
Per la validità delle decisioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Il voto è espresso palesemente.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora l’urgenza lo richieda, l’ente gestore può prescindere dal parere della commissione quando l’adunanza, regolarmente convocata, sia risultata non valida.

Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle riunioni della commissione.

La commissione di mercato esprime il proprio parere consultivo sui seguenti argomenti:
- orari e calendari delle operazioni di mercato;
- numero dei posteggi di vendita, la loro superficie e criteri per la loro assegnazione;
- modifiche da apportare al Regolamento di mercato, per il più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si debbono svolgere;
- istituzione di nuovi servizi di mercato;

formula proposte su:
- bilancio preventivo proposto dall’ente gestore;
- modifiche e miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato, ai fini di assicurare la massima efficienza funzionale anche sotto l’aspetto igienico – sanitario.

Art. 5
Direttore del mercato

Al mercato è preposto un Direttore nella figura del Dirigente del settore nel quale il servizio di mercato è inquadrato.
Il Dirigente potrà farsi rappresentare nella funzione esecutiva da persona in possesso di profilo professionale o titoli di comprovata esperienza nel settore, idonei a ricoprire la funzione.

Art. 6
Compiti del Direttore di mercato

Il Direttore è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, nonché della gestione del personale assegnato.

Al Direttore di mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:
1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti;
2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
3) vigilare perché non siano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
4) intervenire per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
5) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
6) proporre all'ente gestore, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
7) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
8) in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'ente gestore ed alla commissione di mercato;
9) curare in modo particolare la vendita dei prodotti affidati alla direzione di mercato;
10) adottare i provvedimenti di cui all'art. 29 del presente Regolamento;
11) emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
12) esercitare la polizia amministrativa del mercato per mezzo della Polizia Municipale messa a disposizione;
13) vigilare perché l'attività nell'ambito del mercato si svolga secondo le norme di legge e del Regolamento;
14) curare l'esecuzione delle disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria;
15) svolgere ogni altra funzione per assolvere le varie disposizioni legislative, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Il Direttore ha la facoltà di fare allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di rispettare le norme di legge e del Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

Art. 7
Personale addetto al mercato

Il Direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale messo a disposizione dall'ente gestore in relazione alle effettive necessità del mercato stesso.

Gli operatori della P.M. a disposizione nel mercato, collaborano con il Direttore per la corretta applicazione delle norme previste dal regolamento, attenendosi alle direttive da questi impartite.

Art. 8
Rilevazioni statistiche e prezzi

Sono effettuate e rese pubbliche rilevazioni statistiche sulle quantità delle merci e sui loro prezzi di vendita.

La rilevazione statistica delle quantità delle merci introdotte è effettuata giornalmente sulla base dei dati forniti dagli operatori. Tali dati devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione della specie merceologica, della quantità, della provenienza.

La rilevazione dei prezzi unitari è effettuata, di norma settimanalmente, dalla direzione di mercato, raccogliendo e verificando i prezzi di contrattazione forniti dagli operatori per specie, varietà e categoria di prodotto.

Detti prezzi unitari sono da intendersi al netto di tara o per tipologia di confezionamento.

I dati individuali rilevati sono soggetti alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati.

I dati di indagine devono essere messi a disposizione della commissione.

Art. 9
Vigilanza igienico – sanitaria

La vigilanza igienico-sanitaria, nonché l'accertamento della commestibilità dei prodotti, sono di competenza dell'Azienda U.S.L.
La vigilanza igienico-sanitaria, nonché la definizione delle modalità di effettuazione della vendita degli animali vivi, sono di competenza della Azienda U.S.L.
Il Direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

Art. 10
Strumenti di pesatura e verifica peso

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
- mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- bene in vista ai compratori;
- conformi alla legge.

Nel caso di reclami sull'esattezza delle pesature, il Direttore dispone affinché, entro 3 giorni, sia verificata la conformità dello strumento di pesa con la normativa vigente in materia.

Art. 11
Orario e calendario

L'orario ed il calendario sono fissati dall'ente gestore, sentite le proposte e le eventuali richieste di modifica da parte della commissione, e sono fissati all'ingresso del mercato.

L'inizio e il termine delle contrattazioni è annunciato con apposita segnalazione.

Il Direttore del mercato può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni.

Art. 12
Venditori e acquirenti

Il Direttore, previa verifica dell'appartenenza alle categorie di cui all'art. 10 della legge regionale 19 gennaio 1998 n. 1, autorizza i venditori e gli acquirenti.

Il possesso dei requisiti può essere attestato mediante la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritto dall'interessato, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.

I produttori singoli, nonché le proprie organizzazioni od associazioni, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci, risultante dal piano colturale presentato presso l'ufficio di direzione.
Limitatamente alle associazioni ed alle cooperative dei produttori, nei piani colturali va indicata la zona territoriale di appartenenza dei soci.
E' facoltà del Direttore sottoporre a verifica i piani colturali, attraverso sopralluoghi effettuati direttamente o per il tramite di organi preposti, esterni all'Amministrazione Comunale.
Il sopralluogo diretto, può essere sempre effettuato senza nessun obbligo di preavviso.
L'azienda che senza chiari e comprovati motivi non si sottoponga a tale prassi o che rifiuti il controllo, è soggetta ai provvedimenti disciplinari previsti al successivo articolo 29 punto f).
All'espletamento dei controlli effettuati da organi esterni, di norma verso i produttori provenienti da fuori regione, è concesso un tempo di risposta entro i 90 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'azienda interessata verrà precauzionalmente e momentaneamente sospesa dall'attività di mercato, fino al momento della risposta confermativa.

Con l'esclusione dei consumatori, a tutti gli operatori è consentito l'accesso al mercato previo il rilascio di una tessera di riconoscimento.
La tessera è rilasciata dietro il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso all'ente gestore che, sentita la commissione di mercato, decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

Il Direttore del mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Nell'orario e con le modalità stabilite dall'ente gestore, sentito il parere della commissione, sono ammessi agli acquisti i consumatori e, presso i produttori, anche per acquisti in quantitativi inferiori a quelli fissati dalla tabella "A".

Art. 13
Responsabilità

Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l'ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura, per danni, mancanza o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero, per qualunque titolo derivarne agli operatori e ai frequentatori del mercato.

Gli operatori e gli acquirenti del mercato sono responsabili dei danni da loro causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato.

A loro carico il Direttore del mercato può adottare le sanzioni di cui al presente Regolamento.

Art. 14
Assegnazione dei posteggi

Il numero dei posteggi e la loro superficie, i criteri per l'assegnazione dei posteggi sia a posto fisso sia giornaliero, ed i corrispettivi per la loro occupazione, sono stabiliti dal Comune che provvede ad informare la commissione.

In caso di disponibilità di spazi di vendita, l'ente gestore dispone apposito bando di assegnazione dei posteggi liberi, con l'indicazione della localizzazione e della loro superficie.

Riveste carattere di priorità l'assegnazione di spazio vendita, quando è finalizzata in ordine:
1. a sostenere forme di aggregazione volontaria tra produttori, aventi l'obiettivo di presentarsi in forma organizzata e programmata alla fase di vendita all'ingrosso;
2. al miglioramento delle potenzialità di commercializzazione, per l'azienda già presente al mercato.

I criteri per l'assegnazione dei posteggi, in linea di massima, sono i seguenti:
- varietà dei prodotti posti in vendita dal richiedente, rispetto alle esigenze di completezza della gamma merceologica trattata dal mercato;
- capacità imprenditoriale e prospettive di sviluppo aziendale;
- opportunità di assegnare il posteggio di vendita e/o di lavorazione, ritenuto più rispondente alle necessità di tipo commerciale del richiedente;
- riservare ai produttori singoli o associati ed alle organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967 n. 622, una parte adeguata dello spazio esistente in relazione alle esigenze.

Art. 15
Concessioni ed assegnazioni

Le concessioni e/o assegnazioni per le attività di mercato sono rilasciate dall'ente gestore ai soggetti venditori di cui al 1° comma lett. a) dell'art. 10 della L. R. n. 1 del 19 gennaio 1998.

Le concessioni hanno la durata massima di tre anni, salvo revoca per esigenze di pubblico interesse; esse avranno comunque scadenze contemporanee, qualunque sia la loro data di inizio.

La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con il trasferimento dell'azienda commerciale o agricola.

I canoni per la concessione dei posteggi o dei magazzini, deliberati dall'ente gestore ed esposti in luogo idoneo e visibile dagli operatori di mercato, devono essere pagati anticipatamente.

Art. 16
Carattere delle concessioni

La concessione di posteggio fisso per l'attività di mercato può essere rilasciata a persona fisica, a società di persone o a persona giuridica.

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi e per causa di morte, su richiesta del subentrante comporta:
- l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
- la conservazione di eventuali titoli di priorità maturati sull'autorizzazione oggetto della voltura.

Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti di legge, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso nella concessione del posteggio, la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

In caso di morte del titolare della concessione di posteggio, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali ove richiesti, a titolo provvisorio e previa apposita comunicazione all'ente gestore, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

Il subentrante per causa di morte, pena decadenza, deve essere in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente Regolamento e deve chiedere la voltura della concessione del posteggio entro un anno dal decesso del titolare.

Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti, in quanto compatibili, sono applicabili anche in caso di decesso del legale rappresentante di società, titolare di posteggio fisso.

Il decesso del concessionario e dei soci delle ditte concessionarie, i recessi e/o immissioni di nuovi soci in società concessionarie, le variazioni della ragione sociale devono essere comunicate all'ente gestore entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Art. 17
Decadenza delle concessioni

Le concessioni decadono:
a) alla scadenza del periodo previsto;
b) per la rinuncia del concessionario durante il periodo di assegnazione;
c) per cessazione dell'attività.

Art. 18
Revoca delle concessioni

L'ente gestore revoca la concessione dei magazzini e dei posteggi per:

1) perdita del titolo necessario per il rilascio della concessione;
2) cessione totale o parziale del posteggio a terzi senza autorizzazione;
3) mancato raggiungimento di un minimo di 60 giornate annuali di presenza al mercato, non ritenuto giustificato dall'ente gestore;
4) mancato raggiungimento dei minimi di attività, di cui ai successivi articoli di regolamento.

Con le stesse modalità, di cui sopra, l'ente gestore può inoltre revocare la concessione nei seguenti casi:

1) per accertate scorrettezze commerciali;
2) per gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato, nonché ad ogni disposizione in materia igienico-sanitaria;
3) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
4) inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente e l'inquadramento previdenziale dei collaboratori familiari;
5) per comprovati motivi di interesse pubblico, senza corresponsione di alcun indennizzo.

Art. 19
Gestione del punto vendita

Il punto vendita deve essere gestito dal concessionario ed è vietata ogni forma di sub concessione.

Con l'autorizzazione del Direttore i produttori possono farsi rappresentare dai collaboratori regolarmente iscritti in azienda, espressamente designati, o da personale dipendente.

Nell'ambito del mercato è ammesso lo scambio consensuale del posteggio. Le domande devono essere presentate congiuntamente ed indicare i posteggi interessati allo scambio. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Ogni concessionario può indicare sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il nome della ditta e la ragione sociale.

I concessionari debbono provvedere affinché i posteggi e gli annessi siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

I rifiuti debbono essere, a cura dei concessionari, raccolti negli appositi recipienti

I posteggi di vendita debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

Non è consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità.

E' altresì vietato occupare in qualsiasi modo spazi diversi da quelli in concessione.

Art. 20
Riconsegna dei posteggi

Decaduta o revocata la concessione, il posteggio deve essere riconsegnato alla direzione del mercato entro i dieci giorni successivi alla relativa comunicazione.

In caso di inottemperanza, si procede allo sgombro a cura dell'ente gestore ed a spese dell'ex concessionario.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati al posteggio stesso nell'esercizio della concessione.

Art. 21
Minimi di attività

L'ente gestore può fissare, sentito il parere della commissione, minimi di attività annuale per i posteggi e i magazzini assegnati.

Qualora si riscontri il mancato raggiungimento del minimo fissato, per due anni consecutivi, l'ente gestore può provvedere alla revoca della concessione di posteggio, sentito il parere della commissione di mercato.

Art. 22

Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

Gli operatori assegnatari e concessionari di posteggio provvedono personalmente alla vendita dei propri prodotti.
Con l'autorizzazione del Direttore, i produttori possono farsi rappresentare da collaboratori regolarmente iscritti in azienda, da personale dipendente o da parenti ed affini sino al terzo grado, conformemente a quanto disposto dall'art. 74 del D. Lgs n. 276/2003.
Essi non possono rappresentare altri operatori.

Con l'autorizzazione del Direttore, è ammesso per le operazioni di vendita il reciproco aiuto tra produttori titolari di posteggio, in regime di rapporto di scambio di manodopera come previsto all'art. 2139 del C.C.

Art. 23
Requisiti sanitari del personale addetto al mercato

Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, debbono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 24
Vendita dei prodotti

Il Direttore del mercato vieta la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore; ne può consentire la vendita a condizione che i prodotti stessi siano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti.

E' proibito intromettersi nelle contrattazioni altrui.

Esaurita la contrattazione, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, purché la verifica avvenga presso il posteggio del venditore. Qualora dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

E' vietato alterare il peso dei contenitori con bagnatura o altro artificio, o porre in vendita prodotti eccessivamente bagnati.

Dell'esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita, come di quelle igienico – sanitarie, è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

Art. 25
Merce in vendita

La merce esposta e presente nei posteggi deve essere considerata merce in vendita.

Agli operatori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci non ancora vendute, in qualsiasi momento dell'apertura del mercato.

Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartellini portanti l'indicazione del compratore.

Per la classificazione, la calibratura, la tolleranza, l'imballaggio e per la presentazione dei prodotti ortofrutticoli, si applicano le norme comunitarie; per i prodotti non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione vigenti.

Gli imballaggi devono essere conformi alle normative vigenti in materia di presentazione dei prodotti e di igiene pubblica.
In particolare gli imballaggi o le cassette contenenti derrate alimentari devono essere idonei, integri, asciutti e puliti in ogni loro parte e non dovranno contenere altra pubblicità all'infuori di quella del produttore (singolo e/o associato) e l'indicazione della zona di produzione.

Gli imballaggi potranno altresì riportare messaggi all'indirizzo del consumatore nonché l'indicazione di marchi collettivi volti alla qualificazione dei prodotti commercializzati presso la struttura.

Nella fase di contrattazione riservata ai consumatori finali, la merce in vendita dovrà evidenziare al pubblico le indicazioni riferite a:
prezzo, prezzo al Kg., origine, categoria e varietà del prodotto.

Art. 26
Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite

Gli operatori del mercato possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non conformi alle normative in vigore, quando disposta dal medesimo.

Per le merci invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del mercato, il quale, d'intesa eventualmente con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire agli effetti sanitari la commerciabilità delle derrate, ne rilascia apposita certificazione.

Art. 27
Circolazione dei veicoli

L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal Direttore del mercato.

L'uso dei mezzi per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del mercato.

Art. 28
Ordine interno

E' vietato, nel mercato e nelle sue adiacenze:
a) ingombrare i luoghi di posteggio ed ostacolare comunque la circolazione;
b) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
c) sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia l'ente beneficiario;
d) esercitare qualsiasi commercio di prodotti commestibili, senza autorizzazione;
e) introdurre cani e altri animali;
f) accendere fuochi;
g) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
h) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
i) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
j) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

La pulizia dei locali e degli spazi è disposta dal Direttore.

Art. 29
Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) diffida del Direttore, in forma verbale o scritta;
b) sospensione da ogni attività di mercato o chiusura di magazzino, per un periodo massimo di sette giorni di effettivo mercato, disposta dal Direttore con provvedimento definitivo;
c) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura di posteggi per un periodo fino a sei mesi disposta dal Direttore, sentito il parere della commissione di mercato;
d) per i concessionari, revoca della concessione dei posteggi disposta dal Direttore, sentito il parere della commissione di mercato.
e) per i produttori assegnatari di posteggio giornaliero, inibizione permanente da ogni attività di mercato disposta dal Direttore, sentito il parere della commissione mercato;

f) per il non assoggettamento al controllo del piano colturale di cui al precedente art. 12, sospensione da ogni attività di mercato e chiusura di posteggi fino all'effettuazione del controllo e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi, disposta dal Direttore con provvedimento definitivo.

Con l'esclusione della fattispecie di cui al precedente punto a), ogni violazione del presente Regolamento di mercato e della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1, sarà punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del T.U. Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000.

NORME TRANSITORIE

Art. 30
Durata delle concessioni

All'entrata in vigore del presente Regolamento, restano in essere, fino alla loro naturale scadenza, gli atti di concessione dei posteggi e dei servizi precedentemente adottati dal Comune.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO

QUANTITATIVI MINIMI DI VENDITA ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI TRATTATI AL MERCATO

ORTAGGI

AGLIO	Kg. 2 o 1 collo
ANGURIA	Pezzi 1 primizia – Pezzi 2 produzione
ASPARAGINA	Kg. 3
ASPARAGO	Kg. 3
BASILICO	Kg. 1 o 5 mazzi
BATATA	Kg. 10 o cassa 5 Kg.
BIETOLA	Kg. 3
CARCIOFO	Colli 1 da 10 carciofi
CARDO	Kg. 3
CAROTA	Kg. 5 o 3 confezioni
CAVOLFIORE	Kg. 7 o 1 collo
CAVOLO BROCCOLO	Kg. 5
CAVOLO BRUXELLEX	Kg. 3 o 5 confezioni
CAVOLO CAPPUCCIO	Kg. 7 o 1 collo
CAVOLO CINESE	Colli 1
CECE	Kg. 2 o 1 confezione
CETRIOLO	Kg. 3
CICORIA	Kg. 5
CIMA DI RAPA	Kg. 5
CIPOLLA	Kg. 10
CIPOLLINA FRESCA	Kg. 5 o 1 collo
CIPOLLINA SECCA	Kg. 5 o 1 collo
CIPOLLINA NOSTRANA	Mazzi 5
FAGIOLINI	Kg. 3
FAGIOLO SECCO	Kg. 3 o 1 collo
FAGIOLO DA SGRANARE	Kg. 5
FAVA	Kg. 5
FINOCCHIO	Kg. 5 o 1 collo
FUNGO	Kg. 3 o 4 confezioni
INSALATA	Kg. 4
LENTICCHIA	Kg. 2
MAIS	Kg. 0,5
MELANZANA	Kg. 4
MELONE	Pezzi 4
MINESTRONE	Kg. 2 o 3 confezioni
ORIGANO	Confezione 1 o 10 buste
PATATA	Kg. 20 o 1 cassa
PATATA DOLCE	Kg. 10 o 1 collo

PEPERONE	Kg. 4 o 1 collo
PISELLO	Kg. 5 o 1 collo
POMODORO	Kg. 8 o 1 collo
PORRO	Kg. 3
PREZZEMOLO	Kg. 1
RADICCHIO	Kg. 3
RADICE AMARA	Colli 1 o 3 confezioni
RAPA	Kg. 2
RAVANELLO	Kg. 2 o 5 mazzi
ROSMARINO	Kg. 0,5 o 5 mazzi
RUCOLA	Kg. 0,5 o 5 mazzi
SALVIA	Kg. 0,5 o 5 mazzi
SCALOGNO	Kg. 2
SEDANO	Kg. 5
SPINACIO	Kg. 3
TARTUFO	Hg. 1
VALERIANA	Kg. 1
VERZA	Kg. 7 o 1 collo
ZUCCA	Pezzi 1
ZUCCHINA	Kg. 3
WITLOOF	Kg. 2 o 3 pacchetti

FRUTTA FRESCA

ACTINIDIA	Kg. 2
ALBICOCCA	Kg. 5 o 1 collo
ALCHECHENGIO	Confezioni 5
ANANAS	Pezzi 3
AVOCADO	Kg. 1 o 1 confezione
BABACO	Pezzi 1
BANANA	Kg. 10
CACHI	Kg. 5 o un collo
CASTAGNA	Kg. 10 o 1 collo
CHERIMOIA	Colli 1
CILIEGIA	Colli 1 primizia – Kg. 5 produzione
CORBEZZOLO	Confezione 1
COTOGNA	Kg. 2
DATTERI	Kg. 1 o 5 confezioni
FEJOIA	Confezione 1
FICO	Kg. 3
FICO D’INDIA	Kg. 2
FRAGOLA	Kg. 1 primizia – Kg. 2 produzione
FRAGOLINA	Colli 1
GIUGGIOLA	Kg. 2
KIWANO	Confezione 1
LAMPONE	Confezione 1
LAZZERUOLA	Kg. 2
MANGO	Confezione 1
MARRONI	Kg. 5
MARACUJIA	Confezione 1
MELA	Kg. 15 o 1 collo
MELOGRANO	Kg. 1
MIRTILLI	Confezione 1

MORA	Confezione 1
NESPOLA	Kg. 2
NESPOLA GIAPPONESE	Kg. 2
OLIVA FRESCA	Kg. 2
PAPAIA	Confezione 1
PERA	Kg. 5 o 1 collo
PESCA	Kg. 5 o 1 collo
PESCA NETTARINA	Kg. 5 o 1 collo
PRUGNA	Kg. 5 o 1 collo
RAMBUTAN	Confezione 1
RIBES	Confezione 1
SORBA	Kg. 2
SUSINA	Kg. 5 o 1 collo
UVA	Kg. 7 o 1 collo

AGRUMI

ARANCIO	Kg. 10 o 1 collo
CEDRO	Colli 1
CLEMENTINE	Kg. 7 o 1 collo
LIMONE	Kg. 6 o 1 collo
MANDARINO	Kg. 7 o 1 collo
MAPO	Colli 1
POMPELMO	Kg. 5 o 1 collo
SATSUMA	Colli 1
KUNQUAIT	Colli 1

CASSA MISTA

CASSA MISTA VERDURA	preconfezionata Kg. 6 max. 5 specie
CASSA MISTA FRUTTA	preconfezionata Kg. 6 max. 5 specie

FRUTTA – ORTAGGI SECCHI

ARACHIDI	Kg. 4 o 5 buste
AROMI VARI	Colli 1 o 5 buste
CARRUBA	Kg. 1
CASTAGNE SECCHE	Kg. 5 o 4 confezioni
CECE	Kg. 5 o 10 confezioni
FAVA	Kg. 2
FICHI	Colli 1 o 5 confezioni
FUNGO	Colli 1 o 10 bustine
LENTICCHIA	Kg. 1
LUPINO	Colli 1 o 5 bustine
MANDORLE IN GUSCIO	Kg. 5
MANDORLE PULITE	Kg. 1 o 5 buste
NOCCIOLA	Kg. 5 o 5 confezioni
NOCE	Kg. 5 o 5 confezioni
NOCE BRASILIANA	Colli 1
NOCE COCCO	Pezzi 4
OLIVA	Colli 1 o 5 buste
PINOLO	Kg. 1 o 5 buste
PISELLO	Kg. 1

PISTACCHIO	Kg. 2 o 10 buste
POP-CORN	Kg. 2 o 10 buste
SEME DI ZUCCA	Kg. 5 o 10 buste
SUSINA	Colli 1 o 5 confezioni
UVA SULTANINA	Kg. 1 o 10 buste

PRODOTTI DELL'AGROALIMENTARE

CIASCUN PRODOTTO	Colli/confezioni/pezzi 2